

Codice A1813B

D.D. 3 settembre 2020, n. 2299

Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo del Rio Palazzolo con condotta fognaria in Comune di CHIVASSO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5630 - Autorizzazione Idraulica N. 5459/2020 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



ATTO DD 2299/A1813B/2020

DEL 03/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo del Rio Palazzolo con condotta fognaria in Comune di CHIVASSO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5630 – Autorizzazione Idraulica N. 5459/2020 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

L'ing. Marco ACRI, Direttore Generale della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TORINO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 07937540016, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 10 Febbraio 2020 al n. 5571/A1813B per un attraversamento in subalveo del Rio Palazzolo con condotta fognaria in Comune di CHIVASSO (TO, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Il progetto esaminato, a firma dell'ing. Stefano LOPREVITE della Società ICIS S.r.l. di Torino, composto per quanto d'interesse da una relazione tecnica, denominata "elab. 01", e da una tavola rappresentativa dell'opera di attraversamento, "tavola 09.a.2" (entrambi i documenti sono datati dicembre 2019 e rappresentano la seconda revisione del progetto generale), prevede la realizzazione di un passaggio in subalveo del Rio Palazzolo posando la condotta di fognatura in pressione (tubazione Pead PN10 De90) poco a valle del ponte della strada comunale che conduce a Pratoregio in Comune di CHIVASSO (TO).

Nel dettaglio tecnico, la condotta fognaria verrà inserita in un controtubo in acciaio DN150 inglobato in un cassonetto in calcestruzzo debolmente armato, di sezione 70cm x 70cm, e l'alveo sarà oggetto di una sistemazione locale in massi legati con cls originante un'impronta complessiva pari a 12,20m di lunghezza e 3m di larghezza. Il tutto come meglio esposto nella tavola progettuale cui si rimanda.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 23748/A1813B del 13 Maggio 2020 sono state fornite alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. notizie sul procedimento in corso, quest'ultimo rallentato per effetto dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19. Altresì, con medesima nota è stato chiesto alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. e al Comune di CHIVASSO di effettuare ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di atti comprovanti la non demanialità del Rio Palazzolo, ciò richiamando la precedente di questo Settore prot. n° 39475 del 28 Agosto 2017 nonché la successiva, inviata solo alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., prot. n° 58735 del 6 Dicembre 2017.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di CHIVASSO (to) è avvenuta dal 13 Maggio 2020 al 28 Maggio 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Preso atto della Relazione di fine istruttoria N. 5459/2020 redatta dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino in data 25 Agosto 2020 con la quale si è ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero, considerato che il progetto:

- non introduce modifiche topografiche in grado di alterare la rappresentazione del dissesto idraulico areale che grava nella zona, così come codificato sulle carte di pianificazione tematica comunale e sovracomunale, peggiorando le condizioni di pericolosità/rischio geologico;
- nel rapporto con lo stato attuale dei luoghi non è tale da favorire evoluzioni negative dell'alveo, di rilevante impatto e in tempi brevi, in forza della modifica comunque determinata, ciò alla luce degli esiti del sopralluogo svolto in data 2 Luglio 2020 che ha evidenziato una generale buona stabilità morfologica del ramo idrico nel segmento oggetto dei lavori;

tutto ciò subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che seguono.

Preso atto del parere di compatibilità della Città Metropolitana di Torino in merito alla fauna acquatica, ai in applicazione dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche e integrazioni, trasmesso con nota n. 49140 in data 16 Luglio 2020.

Considerata l'assenza delle informazioni circa la situazione proprietaria del sedime del Rio Palazzolo e considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria si procede al rilascio della concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. dovrà effettuare un versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 376,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2020 quantificato in € 188,00, sulla base tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge a causa dell'emergenza COVID19 e in quanto sono stati necessari approfondimenti in sede di istruttoria tecnica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. costituisce primario riferimento progettuale per la realizzazione dell'attraversamento in subalveo la tavola 09.a.2, pertanto nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva espressione di questo Settore fatta eccezione per quanto sotto riportato;
 - b. la sistemazione dell'alveo a seguito della posa della condotta fognaria, mediante la formazione di un rivestimento in massi intasati con cls, deve riguardare il solo corazzamento del fondo mentre le sponde vanno sistemate ricostruendo lo spazio in perfetta continuità morfologica con l'esistente riscontrabile subito a monte e a valle, operando secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica, attraverso la realizzazione di opere per lo più con funzione antierosiva, ben immorsate/risvoltate nelle ripe, nonché favorendo il più possibile lo sviluppo di una vegetazione coerente con i luoghi (specie autoctone);
 - c. la terminazione superiore del cassonetto in calcestruzzo debolmente armato che ingloba la condotta fognaria che interferisce con il corso d'acqua deve risultare al di sotto di almeno 50cm rispetto alla quota originale del fondo alveo nel punto più depresso, misurata nelle sezioni trasversali in corrispondenza dell'attraversamento in progetto;
 - d. i massi costituenti il corazzamento del fondo devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non essere prelevati dall'alveo ma provenire da cave di prestito e risultare a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, nonché presentare un volume e peso tali da non essere mobilizzati dalla corrente idrica; il volume e il peso minimo dei massi da impiegare vanno determinati analiticamente tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza, prescindendo dall'impiego del calcestruzzo quale legante;
 - e. il fondo alveo in configurazione di progetto deve risultare in perfetta continuità con l'esistente immediatamente a monte e a valle dell'opera, per caratteristiche morfologiche e dei terreni che lo costituiscono, pertanto i massi del corazzamento andranno sepolti in modo da garantire il mantenimento delle condizioni fisiche precedenti l'intervento;
 - f. la terminazione del corazzamento in massi deve altresì risultare adeguatamente immorsata sul fondo alveo sia a monte che a valle;

- g. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti va asportato dall'alveo;
- h. è vincolante il parere prot. n° 49140 del 16 Luglio 2020 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, rilasciato ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006, che viene allegato al presente provvedimento;
- i. durante l'esecuzione dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica; in ogni caso è preclusa qualsiasi attività in alveo e sulle sponde che possa causare turbativa del buon regime idraulico;
- j. eventuali ulteriori esigenze di taglio della vegetazione ripariale, che dovessero sorgere oltre lo stretto indispensabile alla formazione del passaggio in subalveo, devono essere tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni e gli assensi del caso secondo RD n° 523/1904, LR n° 4/2009 e relativo Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- k. è a carico della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto alla predetta Società, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;
- l. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- m. la presente espressione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- n. l'espressione è accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'intervento in relazione al variare del regime idraulico, anche in presenza di eventuali mutamenti del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori valutati necessari, previa autorizzazione di questo Settore;
- o. la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. deve mettere in atto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera, anche a garanzia del ponte stradale collocato nelle vicinanze, che si renderanno necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- p. ai fini di tutti gli obblighi manutentivi, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. deve tenere sotto controllo i luoghi per tutto il periodo di durata della concessione e deve segnalare a questo Settore ogni variazione significativa riscontrata che non sia risolvibile attraverso le operazioni di manutenzione. La cadenza dei controlli resta nella discrezionalità della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con la necessità di prevedere una verifica della situazione dopo ogni evento meteorologico intenso comportante un'attività straordinaria del rio. Il programma di controllo va definito durante la fase di realizzazione dell'opera e potrà essere aggiornato/perfezionato successivamente in funzione degli esiti dei controlli;
- q. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento, con oneri a carico della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., nel caso intervengano variazioni delle attuali

- condizioni del corso d'acqua, per ragioni di sicurezza idraulica;
- r. l'espressione tecnica s'intende riferita ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi che la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. deve garantire pienamente, secondo responsabilità civile e penale, tenendo l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, rispondendo di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
 - s. deve essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché deve essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. è tenuta ad inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni impartite;
 - t. prima dell'inizio dei lavori la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.
2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., l'occupazione di aree demaniali per un attraversamento in subalveo del Rio Palazzolo con condotta fognaria in Comune di CHIVASSO (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
 3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31 Dicembre 2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
 5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
 6. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese di istruttoria, sarà introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2020, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2020, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020;
 7. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni